REGOLAMENTO (CEE) N. 1448/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1979

relativo alla vendita mediante gara, ai fini d'esportazione, di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini immagazzinati da taluni organismi d'intervento, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 25 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1266/79 (4),

considerando che la possibilità di offrire all'intervento carni bovine ha provocato la costituzione di ingenti scorte in taluni Stati membri ; che, tenuto conto della situazione di mercato, caratterizzata da prezzi relativamente bassi, non è opportuno smerciare tutte queste carni sul mercato della Comunità ; che occorre quindi vincolare la vendita di un certo quantitativo di dette carni all'obbligo di esportare la merce in oggetto ;

considerando che presso l'organismo d'intervento francese sono disponibili alcuni quantitativi di carni bovine, acquistati in virtù del regolamento (CEE) n. 701/79 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 900/79 (6) ; che, date le caratteristiche di tali carni, è d'uopo autorizzarne la vendita per l'esportazione ;

considerando che è opportuno ricorrere alla procedura di gara per garantire il ritiro dall'ammasso delle carni alle condizioni più favorevoli ;

considerando che la vendita deve essere effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione (7) ; che tuttavia è necessario precisare le modalità di gara per tener conto dell'esperienza acquisita ; che è necessario prevedere, segnatamente, che le offerte vengano fatte in moneta nazionale ;

considerando che, se dei prodotti del settore delle carni bovine sono immagazzinati in uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l'organismo d'intervento detentore dei prodotti stessi, si applica il regolamento (CEE) n. 1805/77 (8) ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio (9), le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento citato, è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle suddette disposizioni ;

considerando che è necessario modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1042/79 (11) ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini acquistati anteriormente al 1° marzo 1979 e detenuti dai seguenti organismi d'intervento :

	Quarti anteriori	*Quarti posteriori*
— organismo d'intervento danese	—	1 594 tonnellate,
— organismo d'intervento irlandese	2 030 tonnellate	3 981 tonnellate,
— organismo d'intervento olandese	162 tonnellate	401 tonnellate.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 4.
(5) GU n. L 87 del 7. 4. 1979, pag. 22.
(6) GU n. L 112 del 5. 5. 1979, pag. 14.
(7) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.
(8) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.
(9) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(10) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(11) GU n. L 105 del 27. 4. 1979, pag. 22.

2. Si procede alla vendita di circa 390 tonnellate di quarti anteriori e di circa 400 tonnellate di quarti posteriori di bovini, acquistati in virtù del regolamento (CEE) n. 701/79 e detenuti dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

1. La vendita è effettuata con procedura di gara in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare degli articoli da 6 a 14, e del regolamento (CEE) n. 1805/77, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono prese in considerazione unicamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento entro e non oltre le ore 14 del 30 luglio 1979. Questo termine è anticipato di un'ora in Danimarca e in Irlanda.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 216/69, l'offerta è valida soltanto se accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di ritirare e esportare la carne anteriormente al 1° novembre 1979.

2. L'acquirente prende in consegna il prodotto prima della data di cui al paragrafo 1. Alla scadenza di tale data, il contratto è annullato per il quantitativo che non è stato ritirato.

Articolo 4

Il tasso di conversione da applicare per esprimere

— in ECU le offerte,

— in moneta nazionale i prezzi minimi di vendita,

è il tasso rappresentativo vigente il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

L'offerta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, l'organismo d'intervento interessato può esigere che l'offerta che non è stata presentata nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro da cui l'organismo dipende, sia accompagnata da una traduzione.

Articolo 6

In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, l'organismo d'intervento competente informa i singoli concorrenti in merito al risultato della gara. Tale informazione viene trasmessa al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione mediante telescritto agli Stati membri della decisione concernente i prezzi minimi presi in considerazione.

Articolo 7

In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo viene pagato via via che le merci sono prese in consegna, proporzionalmente ai quantitativi ritirati, al più tardi il giorno che precede ogni singolo ritiro.

Articolo 8

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, al punto « I. Prodotti destinati ad essere esportati allo stato naturale », dopo il paragrafo 11 vengono inseriti il seguente paragrafo 12 e il relativo richiamo a piè di pagina ([12]) :

« 12. Regolamento (CEE) n. 1448/79 della Commissione, dell'11 luglio 1979, relativo alla vendita mediante gara, a fini d'esportazione, di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini immagazzinati da taluni organismi d'intervento, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 ([12]).

([12]) GU n. L 176 del 13. 7. 1979, pag. 22 ».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente